

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

DI CUI ALL'ART. 18, COMMI 1 E 1- BIS DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994 N° 109
E COME MODIFICATO DALL'ART.13 DELLA LEGGE 144/99.

Deliberazione di C.C. n. 25 del 09.03.2001

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1.1 - Oggetto del regolamento
- ART. 1.2 - Definizione delle prestazioni
- ART. 1.3 - Costituzione ed accantonamento del fondo
- ART. 1.4 - Conferimento degli incarichi

CAPO II RIPARTIZIONE DEL FONDO

- ART. 2.1 - Prestazioni parziali
- ART. 2.2 - Ripartizioni orizzontali
- ART. 2.3 - Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti

CAPO III DISPOSIZIONI DIVERSE

- ART. 3.1 - Sottoscrizione degli elaborati
- ART. 3.2 - Liquidazione dell'incentivo

CAPO IV ALTRI ONERI

- ART. 4.1 - Spese
- ART. 4.2 - Oneri per l'iscrizione agli albi professionali
- ART. 4.3 - Oneri per la copertura assicurativa

CAPO V NORME FINALI

- ART. 5.1 - Entrata in vigore del regolamento

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1.1. - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994 n° 109, e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall'art. 6, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n° 127 e art. 13 della legge 144/99. (L. 109/94 art.18 comma 1 e s.m. e i. cita: 1- Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie).

2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante previsto dall'art. 18, comma 1 della citata legge n° 109.

3. Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni previste dall'art. 1.2 qualora prestate, in tutto o in parte, dal Settore Lavori Pubblici dell'Amministrazione.

4. Il presente regolamento ha validità per tutti i Settori dell'Amministrazione che realizzano Opere Pubbliche ai sensi della L.109/94

N.B. Le disposizioni del presente regolamento devono intendersi riferite, di volta in volta, al Settore ed al relativo Dirigente e personale assegnatario della singola opera pubblica.

ART.1.2. - Definizione delle prestazioni

1. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione della stessa legge 11 febbraio 1994 n° 109, e successive modifiche ed integrazioni, descritto all'articolo 2 della stessa legge (art.2 comma 1: Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica); per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 16 della legge citata, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso art. 16.

2. Per lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica, su indicazione preventiva e vincolante del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n° 109 del 1994, ai lavori pubblici di importo stimato non superiore a 100.000 ECU e che, nel contempo, non necessitano di nulla osta, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso da parte di autorità o amministrazioni esterne all'Ente; ai fini della presente disposizione l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n° 1497 del 1939, se rilasciata da un organo comunale delegato, e il parere di cui all'art. 221 del T.U. Leggi Sanitarie, approvato con R.D. n° 1265 del 1934, sono considerati atti di assenso interni all'Amministrazione.

3. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal presente regolamento le varianti ai progetti di lavori, limitatamente al loro importo ed alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione ed del procedimento di approvazione.

4. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal presente regolamento i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La percentuale d'incentivo da applicare a dette manutenzioni sarà decisa dal responsabile del procedimento dei lavori stessi, il quale avrà la possibilità di applicare una decurtazione che ridurrà l'incentivo da un minimo di 0% fino ad un massimo dell'0.5%, a seconda della complessità delle operazioni connesse con la progettazione ed esecuzione dei lavori.

5. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal presente regolamento anche le prestazioni professionali svolte dai tecnici inerenti:

a) la responsabilità del procedimento;

b) la direzione dei lavori, la contabilizzazione, la liquidazione e il collaudo degli stessi (Direttore dei lavori Direttori operativi e Ispettori di cantiere, figure previste dal DPR554 del 21.12.1999 artt.124,125,126);

c) le funzioni relative al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (494/96) e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (494/96), la redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza, di cui, rispettivamente, agli articoli 4, 5, 12 e 13 del D. Lgs. 14 agosto 1996, n° 494, in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili.

Così come detto all'art.13 della legge 144/99.

ART.1.3. - Costituzione ed accantonamento del fondo

1. Per i progetti di lavori pubblici il fondo è calcolato nella misura dell'1,5%, sull'importo dei lavori posto a base di gara aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente

previste per i lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, per i quali siano state eseguite le prestazioni progettuali, in ogni caso al netto degli oneri a carico dell'Amm.ne Com.le, ed è incrementabile in rapporto all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare nei limiti previsti di legge.

2. Il fondo relativo alla progettazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni dei lavori. Il fondo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia non causati da errori od omissioni imputabili al Settore Lavori Pubblici responsabile della progettazione, ai sensi dell'art., punto 2 comma 4 del presente regolamento.

3. Le somme occorrenti per la costituzione del fondo sono accantonate con separato impegno all'interno dei singoli capitoli a servizio delle opere progettate e da lì prelevate per le liquidazioni.

ART.1.4. - Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento, sono conferiti di norma con provvedimento del Dirigente Settore Lavori Pubblici, salva ogni diversa determinazione in seguito all'accertamento dell'impossibilità dell'affidamento interno.

2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati il Responsabile del Procedimento, se non già diversamente determinato, ed il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità tecnica del progetto, se non già diversamente individuati; il tecnico o i tecnici che assumono la qualità di progettisti, titolari formali dell'incarico, devono avere i requisiti di cui all'art. 17, comma 3 della L. 109/94.

3. Il Dirigente Settore Lavori Pubblici può, con provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento.

4. Il personale diverso dal tecnico incaricato che svolge l'attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato deve essere individuato prima dell'inizio di ogni prestazione; il Dirigente del Settore Lavori Pubblici provvede, sentito il Responsabile del procedimento, se diverso, a formare l'elenco dei partecipanti all'attività di progettazione anche se a titolo di collaborazione, indicando ove possibile i compiti e i tempi assegnati a ciascuno; l'elenco può essere interno all'atto di conferimento di cui al comma 2 e viene conservato agli atti.

5. Il personale incaricato della progettazione e quello comunque interessato al progetto potrà svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore straordinarie saranno retribuite nella misura e alle condizioni previste dal contratto, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti nell'Ente, nei limiti della quota stabilita contrattualmente ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

CAPO II - RIPARTIZIONE DEL FONDO

ART.2.1 - Prestazioni parziali

1. Qualora al Settore Lavori Pubblici dell'Ente sia stato affidato uno solo dei livelli di progettazione, e gli altri livelli siano affidati o siano stati affidati a professionisti esterni, qualunque siano le caratteristiche, la tipologia e l'importo stimato del lavoro pubblico, la quota da calcolarsi sull'1,5% è la seguente:

- a) solo progetto preliminare: 0,30;
- b) solo progetto definitivo: 0,70;
- c) solo progetto definitivo ed esecutivo congiunto e fuso in un'unica fase: 0,90;
- d) solo progetto esecutivo: 0,70.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora l'incarico al Settore Lavori Pubblici venga ampliato o esteso in modo che allo stesso ufficio sia affidato uno dei successivi livelli di progettazione, anche collegialmente con altri soggetti ai sensi degli articoli 2.3; in tal caso le quote di fondo eventualmente già accantonate o già ripartite in relazione al livello precedente sono sottratte alla quantificazione e alla ripartizione ordinaria ovvero sono soggette a conguaglio.

ART.2.2. - Ripartizioni orizzontali

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE COMPLETAMENTE SEGUITE DAL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

1. La ripartizione del compenso incentivante fra i soggetti che hanno partecipato rispettivamente alla progettazione e condotta di opere pubbliche è effettuata secondo le tabelle seguenti:

TABELLA n.1

Ripartizione del fondo in relazione alla tipologia dei lavori e delle fasi di redazione del progetto e di esecuzione dei lavori.

	Classe I Cat. A,b,c,d	Classe II Cat. f,g	Classe III	Classe VI	Classe VIII
Progettazione	0,65	0,55	0,65	0,55	0,55
Conduzione dei lavori	0,35	0,45	0,35	0,45	0,45
Totale generale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

TABELLA n.2

Punteggi per la ripartizione del compenso incentivante.

Soggetti	Punteggio attribuito ad ogni figura singolarmente.
Responsabile unico del procedimento	100
Progettisti	100
Responsabile dei lavori (D.lgs.494/96)	100
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	100
Collaboratori tecnici diretti alla fase di progettazione	100
Collaboratori tecnici indiretti alla fase di progettazione	50
Collaboratore amministrativo diretto	75
Collaboratore amministrativo indiretto	25
Collaboratori amministrativi altri	5
Direttore dei lavori	100
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	100
Direttori operativi	100
Ispettori di cantiere	100
Collaboratori tecnici indiretti alla fase di esecuzione	50

2. Qualora i tecnici svolgano più Prestazioni (tra quelle indicate nella tabella 2 e ammesse dalla normativa vigente), la quota di loro competenza è stabilita nella misura della somma delle singole quote previste per le prestazioni fino ad un massimo di punti 200.

3. Nei casi in cui il progetto e/o la condotta dei lavori vengano svolti in collaborazione con Progettisti – Direttore dei Lavori – collaboratori tecnici esterni, le percentuali di cui alla tabella 1, verranno decurtate come da seguente tabella:

TABELLA n.3

Modalità di decurtazione del compenso incentivante per incarichi esterni.

Prestazione esterna	Decurtazione del compenso per progettazione di cui alla tabella 1	Decurtazione del compenso per conduzione di cui alla tabella 1
Progettazione impiantistica	La percentuale di cui alla tabella 1 si calcola sull'importo dei lavori, decurtato del 80% dell'importo degli impianti progettati esternamente	
Progettazione di altri lavori e/o forniture.	La percentuale di cui alla tabella 1 si calcola sull'importo dei lavori, decurtato del 80% dell'importo delle opere e/o forniture, progettate esternamente.	
Progettazione strutturale	7%	
Rilievi topografici	1%	
Rilievi di edifici	3%	
Progetto architettonico	25%	

Collaborazioni per restituzioni grafiche del progetto	4%	
Computo metrico, elenco prezzi e capitolato speciale	10%	
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (494/96)	4%	
Studio di prevenzione incendi	3%	
Valutazione d'impatto ambientale	3%	
Direzione e contabilità dei lavori impiantistici		La percentuale di cui alla tabella 1 si calcola sull'importo dei lavori, decurtato del 80% dell'importo degli impianti diretti esternamente
Direzione e contabilità dei lavori edili		La percentuale di cui alla tabella 1 si calcola sull'importo dei lavori, decurtato del 80% dell'importo dei lavori edili diretti esternamente
Direzione, contabilità, coordinatore per l'esecuzione (494/96) e collaudo completamente esterne.		50%
Contabilità esterna		10%
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (494/96)		10%
Collaudo statico e/o amministrativo		10%

4. Le percentuali indicate nella tabella 3 sono state redatte tenendo conto dei criteri di cui alla tabella A della legge 2 marzo 1949, n.143 e successive modificazioni (testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto) alle quali sono state apportate delle variazioni tenendo conto che in qualsiasi caso anche se tutta la fase di progettazione ed esecuzione dei lavori fosse espletata da tecnici esterni una percentuale deve essere mantenuta per il responsabile del procedimento e suoi collaboratori.

I compensi complessivi, come sopra individuati, verranno determinati secondo la seguente relazione:

A) Progettazione e conduzione di opere pubbliche:

Responsabile del procedimento, progettisti, collaboratori tecnici diretti alla progettazione e condotta dell'opera, collaboratori tecnici indiretti, direttore dei lavori, responsabile della sicurezza nella fase esecutiva, collaboratori amministrativi diretti, collaboratori amministrativi altri, collaudatore, assistente al collaudo: il compenso come determinato in base alla tabella 1 e alle eventuali decurtazioni di cui alla tabella 3, va ripartito per ogni dipendente interessato moltiplicandolo per il punteggio spettante al suddetto dipendente in base alla tabella 2 e dividendolo per la sommatoria di tutti i punteggi di tutti i dipendenti coinvolti.

Compenso dipendente = (Compenso complessivo tabb.1 e 3) x $\frac{\text{Punteggio dipendente tab.2}}{\text{Somma Punteggi tab.2}}$

ART. 2.3 - Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente al Settore Lavori Pubblici dell'Amministrazione e ad uno o più d'uno degli Uffici tecnici di altre amministrazioni; i rapporti tra i diversi organi tecnici sono regolati da una convenzione che si attiene ai principi del

presente regolamento, contemperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre amministrazioni.

2. Qualora il lavoro pubblico da progettare sia di interesse intercomunale per effetto di accordo di programma, conferenza di servizi o convenzione, il fondo incentivante deve essere accantonato per quote proporzionali da ciascuna delle Amministrazioni locali partecipanti, in base alla convenzione o, nel silenzio di questa, in proporzione al numero degli abitanti di ciascun ente locale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'affidamento; ogni quota così determinata è aumentata di un quarto; qualora una o più d'una delle Amministrazioni partecipanti abbia disposizioni interne incompatibili col presente comma, o in ogni caso non conforme ai principi di reciprocità, la quota di fondo di competenza di questa amministrazione, aumentata di un quarto, è devoluta esclusivamente ai propri dipendenti e ripartita ai sensi del regolamento.

3. Qualora il lavoro pubblico sia di pertinenza esclusiva di questa Amministrazione, il fondo di cui al presente Regolamento da erogare anche al personale degli altri Enti è interamente a carico di questa Amministrazione.

4. Qualora il lavoro pubblico sia di pertinenza esclusiva di altro Ente pubblico, la convenzione deve prevedere l'esclusione di qualsiasi onere a carico di questa Amministrazione, nonché le modalità di rimborso delle eventuali spese per l'uso di beni strumentali o di materiali di consumo di proprietà di quest'ultima e utilizzati dal Settore Lavori Pubblici per l'espletamento delle prestazioni convenzionate.

CAPO III - DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 3.1 - Sottoscrizione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici del Settore Lavori Pubblici che assumono la responsabilità professionale del progetto, individuati nell'atto di conferimento di cui all'articolo 1.4, comma 2 e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto medesimo.

2. Il timbro, oltre a recare il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico, l'eventuale Ordine o Collegio professionale territoriale di appartenenza e il relativo numero di iscrizione, deve recare anche l'indicazione "Comune di San Benedetto del Tronto - Settore Lavori Pubblici".

ART. 3.2 - Liquidazione dell'incentivo.

La liquidazione dell'incentivo verrà eseguita con decreto del Responsabile del Procedimento dove verrà allegato l'elenco delle persone aventi diritto all'incentivo.

CAPO IV - ALTRI ONERI

ART. 4.1 - Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'Amministrazione.

2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'Amministrazione.

3. Il Servizio Amministrativo in merito alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali deve adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere ed ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche.

4. Qualora uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà e/o sostengano delle spese (assicurazioni previste di legge e/o altro) per l'espletamento delle prestazioni, a giudizio del responsabile del procedimento può essere corrisposto loro un indennizzo, rimborso o altra somma.

Tale somma andrà a gravare sul fondo costituito per l'incentivo come previsto all'art.1.3.

ART. 4.2 - Oneri per l'iscrizione agli albi professionali

1. Gli oneri per l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza, nella misura stabilita dai singoli ordinamenti professionali, sono a carico dell'Amministrazione.

2. Sono altresì a carico dell'Amministrazione gli oneri previdenziali e assimilati, conseguenti l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali e dovuti in forza di legge, anche a organismi diversi, quali le Casse autonome, per i quali l'ordinamento preveda che siano a carico genericamente del Committente.

3. L'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali e quindi l'assunzione degli oneri conseguenti, non può essere inferiore ad un periodo di tre anni, ridotto ad un anno nel solo caso che il singolo ordinamento professionale preveda espressamente la possibilità di iscrizioni, cancellazioni e reinscrizioni senza alcuna restrizione.

4. In ogni caso gli obblighi a carico dell'Amministrazione cessano qualora:

- a) il dipendente si dimetta o cessi dal Servizio per qualsiasi motivo;
- b) il dipendente sia trasferito ad altra Amministrazione;
- c) il dipendente perda i requisiti necessari allo svolgimento dell'attività di progettazione;
- d) per il dipendente si verifichi la decadenza o la destituzione dall'impiego per motivi disciplinari.

5. Nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), l'Amministrazione è esentata da ogni obbligo e da ogni onere dal primo giorno dell'anno solare successivo al verificarsi dell'evento; nei casi di cui al comma 4, lettere c), d) ed e), il dipendente deve rimborsare gli oneri sostenuti dall'Amministrazione per la quota riferita al periodo successivo alla data del verificarsi dell'evento.

ART. 4.3 - Oneri per la copertura assicurativa

1. Sono a totale carico dell'Amministrazione gli oneri per la stipula di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione e/o condotta delle opere o di lavori pubblici e dei loro collaboratori.

2. Gli artt.105 e 106 del DPR del 21.12.1999 n.554 regolamenta le modalità assicurative dei progettisti. La quota prevista a carico del dipendente verrà rimborsata come previsto dall'art.4.1.

CAPO V - NORME FINALI

ART. 5.1 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il Regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'Ente.